

N. R.G. 5146/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

In persona dei magistrati

Dott. Guzzo Liliana presidente relatore ed estensore

Dott. Boccuni Luca giudice

Dott. Torresan Lisa giudice

Nella causa rg 5146/2021 promossa

da

FALLIMENTO MA.GI.FRA SRL

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'av.to e dom Aschieri Giorgio

Contro

TINTO Gianni

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'av.to e dom. Corrado Tognetti

Oggetto: azione responsabilità ex art 146 LF

Conclusioni

Attore

- “accertare la responsabilità del convenuto, Gianni Tinto, quale ex amministratore della società fallita per gli atti di *mala gestio* e le violazioni descritte nel presente atto di citazione;

- condannare il convenuto, a qualsiasi titolo di legge, al pagamento di € 454.794,24, ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, da liquidarsi eventualmente in via equitativa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali

Con vittoria di spese e competenze.”

Convenuto

Respingersi integralmente le domande tutte dell'attrice.

Vittoria di spese legali

Ragioni della decisione

Il Fallimento Ma.gi.fra S.r.l. unipersonale ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale Gianni Tinto, amministratore della società in bonis promuovendo nei suoi confronti azione di responsabilità ex art. 146 L.F., dando atto di aver già ottenuto nei confronti del medesimo provvedimento di sequestro conservativo fino a concorrenza di € 600.000,00.

L'attore ha premesso che Ma.gi.fra srl in bonis svolgeva attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e che nell'ultimo bilancio depositato, risalente all'esercizio chiuso al 31.12.2011 risultavano contabilizzate nello stato patrimoniale, rimanenze per € 719.476,00; ha poi esposto che il fallimento era stato dichiarato il 6 aprile 2016 dal Tribunale di Verona e che il Tinto, ex amministratore della fallita, non aveva in alcun modo collaborato in con gli organi della procedura, non avendo fornito utili informative e neppure consegnato alcuna documentazione ai fini della ricostruzione



dell'attivo e del passivo. Ha affermato che la Fallita non disponeva di alcun attivo, il magazzino della società non era stato rinvenuto e non era stato neppure possibile verificare se i crediti contabilizzati nell'ultimo bilancio depositato (esercizio 31.12.2011) per € 19.477 fossero stati o meno incassati negli esercizi successivi. Il passivo accertato ammontava ad € 454.794,24.

Ha dedotto che in assenza di rinvenimento delle rimanenze contabilizzate nell'ultimo bilancio doveva ritenersi che esse fossero state distratte dall'amministratore ed ha dato conto che in sede penale con sentenza del 16 gennaio 2019 era stata applicata ex art 444 cpp al Tinto la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per non aver tenuto le scritture contabili della fallita, con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta, nella sua qualità amministratore e la pena di 1 anno e 4 mesi per aver distratto i beni presenti nel magazzino e mai rinvenuti, per un valore di complessivi € 719.476,00, con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.

Stante l'assenza delle scritture contabili, il danno cagionato dalle condotte del sig. Tinto non poteva che essere determinato facendo ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo, ai sensi del comma 3 ultimo periodo dell'art. 2486 c.c., introdotto dal Codice della Crisi e dell'Impresa, e dunque in €454.794,24.

Tinto Gianni si è costituito in giudizio affermando che le rimanenze riguardavano la merce di un negozio di abbigliamento ed era notorio che in detto settore merceologico il magazzino si svalutava rapidamente ed era impensabile che esso avesse lo stesso valore dopo 5 anni, riducendosi esso pressochè a zero, Ha poi dedotto che in realtà le rimanenze erano state vendute nel corso degli anni per pagare qualche creditore e il loro ricavo era stato comunque pressochè esiguo e che il deficit fallimentare era stato causato dalla notoria crisi del settore abbigliamento,

Ha poi affermato che la irregolare tenuta delle scritture contabili non poteva giustificare il danno come chiesto dall'attore ed affermato che mancava nesso di causa. Ha chiesto quindi che la domanda attorea venisse rigettata.

Va evidenziato che la mancanza di scritture contabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno secondo il deficit fallimentare occorrendo invece allegazione di condotte di mala gestio, in violazione dei doveri dell'amministratore **idonee a causare un danno patrimoniale**, venendo poi in rilievo la assenza di scritture contabili ai fini della determinazione del danno secondo criterio equitativo nel caso in cui vi sia impossibilità di quantificare diversamente detto danno.

Nel caso in esame il Fallimento non si è affatto limitato ad allegare l'assenza delle scritture contabili come fonte ex sé di danno ma ha invece precisamente allegato quale mala gestio la distrazione ad opera dell'amministratore delle rimanenze di magazzino che risultavano dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'esercizio 2011) esistenti e valorizzate in € 719.476,00 e che non sono stante rinvenute.

Va rilevato che l'azione ex art 146 lf svolta dal Fallimento assorbe l'azione sociale e quella dei creditori sociali: venendo dunque in rilievo sotto il primo profilo una responsabilità di tipo contrattuale gli oneri di allegazione e di prova vanno valutati alla luce del disposto dell'art 1218 c.c.. Spettava dunque al Fallimento l'onere di allegare la mala gestio idonea causalmente a determinare il danno; spettava invece all'amministratore dimostrare ed altresì provare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla sua carica e dunque nel caso di specie allegare e provare puntualmente l'utilizzo delle rimanenze di magazzino nell'esercizio della attività di impresa (v ex plurimis proprio in fattispecie di distrazione di rimanenze di Magazzino sentenza Cass. Civ. n. 16952/2016)

Nel caso in esame a fronte della allegazione attorea di mala gestio integrata dalla condotta distrattiva dell'amministratore in ordine alle rimanenze di magazzino attestata dal ultimo bilancio e non rinvenute dal Fallimento, l'amministratore ha fornito solo generiche giustificazioni circa il fatto che egli le avrebbe vendute per pagare i creditori, senza però alcuna indicazione specifica né prova



specifica di cosa abbia venduto e di quali creditori abbia soddisfatto. Del tutto irrilevante è poi la affermazione del convenuto circa il fatto che le rimanenz di la pariglia sono destinate a distrarsi rapidamente e dopo qualche anno valgono quasi “zero“ posto che nell’ultimo bilancio al 2011 esse sono state valorizzate in ben € 719.476,00, tale valore non è stato contestato dal convenuto (avendo peraltro esso stesso esposto detto valore in bilancio) e non vi è alcuna prova che quando esse sono state distratte fosse già completamente svalutate.

Non essendo stata provata la non imputabilità della distrazione né essendovi prova che quando essa è avvenuta nessun valore avessero le rimanenze, va ritenuto che la distrazione de qua sia idonea causalmente a determinare danno per la società

In ordine alla quantificazione del danno va rilevato che vi è assenza di scritture contabili e di altri elementi che consentano di determinarlo esattamente di tal che esso non può che essere determinato equitativamente sulla base dello sbilancio fallimentare; detto criterio era già stato elaborato ed applicato in via giurisprudenziale ben prima della introduzione del disposto di cui all’art 2486 comma 3 ultimo periodo cc. di tal che il fatto che detta norma sia entrata in vigore successivamente ai fatti di causa non esclude l’applicazione del criterio equitativo de quo.

Nel caso di specie il passivo Fallimentare è pari ad € 454.794,24 e il danno va determinato equitativamente in tale importo, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto soccombente.

Il Fallimento risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, ex art 144 del d.P.R 115/2002 di tal che la condanna va effettuata con pagamento in favore dello Stato.

Quanto alla liquidazione dei compensi vanno richiamati i principi espressi dalla sentenza Cassazione. n. 22017/2018 secondo cui *“il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. n., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità “*, principi ribaditi da conformi successive pronunce (v. Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019 e sentenza Cass. n. 19/2020)

I compensi vengono dunque liquidati senza dimidiazione, secondo corrispondente scaglione di valore, con importi liquidati vicino ai minimi dello stesso stante la scarsa complessità della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Condanna il convenuto Gianni Tinto a corrispondere al Fallimento attore l’importo di € 454.794,24 oltre agli interessi al tasso di legge dalla data della domanda al saldo
- 2) Condanna il convenuto Gianni Tinto a corrispondere al Fallimento attore le spese prenotate a debito nonché l’importo di € 12.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato.

Deciso in Venezia 8.2.2023

La presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo

